

SOCIETA' PATRIMONIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE S.r.l. in liquidazione

*Sede legale: Piazza Libertà n. 1 - VARESE
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Varese: 00322250127
Iscritta al R.E.A. di Varese al n. 123010
Capitale Sociale sottoscritto: € 13.661.263,00, interamente versato
Società unipersonale
Direzione e coordinamento: PROVINCIA DI VARESE*

Relazione Unitaria del Sindaco Unico all'Assemblea dei Soci

Al Socio Unico della SOCIETA' PATRIMONIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE S.r.l. in liquidazione

Premessa

L'Assemblea dei Soci della "SOCIETA' PATRIMONIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE S.r.l. in liquidazione" tenutasi in data 2 novembre 2023 ha deliberato la nomina del sottoscritto alla carica di Sindaco Unico con incarico di revisione legale per il triennio 2023-2025.

In via preliminare si ricorda che il Socio, nel corso dell'assemblea straordinaria tenutasi in data 18 giugno 2024 avanti al Notaio Dott. Luigi Bonomi, ha assunto la deliberazione di sciogliere anticipatamente e di mettere in liquidazione la Società, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2484, primo comma, n. 6) del Codice civile, all'uopo nominando alla carica di liquidatrice l'Amministratore Unico della Società stessa, Dott.ssa Sara Piemonti.

In data 27 marzo 2025 l'Organo liquidatorio della società ha approvato e messo a disposizione dello scrivente Organo di controllo il progetto del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e la relazione sulla gestione per le incombenze di sua competenza; il Revisore provvede dunque alla stesura della sua relazione.

Il Revisore, relativamente all'intero esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e seguenti del Codice civile sia quelle previste dall'art. 2477 del Codice stesso.

La presente relazione unitaria contiene pertanto, nella sezione A), la "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39" e nella sezione B) la "Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del Codice civile".

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Lo scrivente Sindaco unico ha svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della SOCIETA' PATRIMONIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE S.r.l. in liquidazione (di seguito, per brevità, anche "la Società"), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2024, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data, dalla nota integrativa e dalla Relazione sulla gestione.

Detto bilancio riflette le valutazioni dell'Organo amministrativo, da una parte, e dell'Organo liquidatorio dall'altra, rispondendo pertanto ad esigenze di informativa differenti rispetto a quelle dei bilanci ordinari di funzionamento; talché il procedimento di stima dei valori da esporre in bilancio può aver presentato alcune situazioni di maggiore complessità rispetto alle situazioni ordinarie.

In ogni caso, a giudizio del sottoscritto Sindaco Unico, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2024, del risultato

economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Il Sindaco Unico ha svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Tali principi richiedono il rispetto di norme etiche nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi. La responsabilità del Sindaco unico ai sensi di tali principi è ulteriormente descritta nella sezione "*Responsabilità del Revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio*" della presente relazione. Si attesta altresì la totale indipendenza dello scrivente Organo rispetto alla Società in conformità alle norme ed ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Si ritiene infine di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il presente giudizio.

Richiamo di informativa – Svalutazione dei beni di impresa

Si richiama l'attenzione su quanto riportato dal Liquidatore nella nota integrativa al paragrafo dedicato alle "*Immobilizzazioni*", e più in particolare nella specifica sezione relativa alle "*Immobilizzazioni materiali*", oltre che nelle "*Considerazioni generali*" indicate in apertura della Relazione sulla gestione, all'interno delle quali il Liquidatore stesso dà conto dell'operazione di svalutazione operata su alcuni beni di proprietà sociale per i quali, ad esito di apposite perizie di stima asseverate commissionate da parte della Società oltre che di mere valutazioni di fatto, è stata accertata una perdita di valore durevole, inducendo dunque l'Organo amministrativo e quello liquidatorio ad operare la loro svalutazione al fine di allineare il valore civilistico in bilancio con quello periziato ovvero valutato, tutto ciò in ossequio ai principi contabili OIC 16 e OIC 9 nonché al generale principio della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.

Il giudizio del sottoscritto Revisore non è tuttavia espresso con rilievi in relazione a tale aspetto.

Richiamo di informativa – Continuità aziendale

Si richiama l'attenzione su quanto riportato dal Liquidatore nella nota integrativa al paragrafo dedicato ai "*Principi di redazione del bilancio*" oltre che nella Relazione sulla gestione, nella parte finale dei commenti relativi ai "*Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio ed evoluzione prevedibile della gestione*", all'interno delle quali il Liquidatore stesso dà conto delle incertezze che già avevano inciso sul presupposto della continuità aziendale in occasione della predisposizione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 a causa dell'assenza di una visione aziendale e di obiettivi strategici che di per sé avevano reso la Società una struttura non funzionale in quanto la metà del patrimonio immobiliare risultava destinato a funzioni istituzionali provinciali e quindi era esclusivamente utilizzabile per funzioni pubbliche. Donde la prospettiva, come più sopra ricordato, dell'ormai attuato intento di sciogliere e mettere in liquidazione la Società con la conseguente assegnazione/cessione degli immobili all'Ente Socio ovvero a potenziali investitori terzi.

Poiché infine, per effetto dello stato di liquidazione, è venuto comunque meno il postulato della continuità aziendale su cui si basano alcuni principi di redazione del bilancio, si dà conto che il Liquidatore ha rilevato che non esistono comunque obiettive incertezze in relazione alla realizzazione dell'attivo, se non quelle fisiologicamente connaturate alla fase liquidatoria dell'impresa.

Il giudizio del sottoscritto Revisore non è tuttavia espresso con rilievi in relazione a tale aspetto.

Responsabilità del Liquidatore e del Sindaco unico per il bilancio d'esercizio

L'Organo liquidatorio è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dallo stesso ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Il Liquidatore stesso è responsabile per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.

Nel caso oggetto del ns. odierno commento e come peraltro più in alto riferito, ricorrevano già lo scorso anno 2023 precise indicazioni, espresse allora da parte dell'Amministratore Unico, circa la sussistenza di incertezze tali da incidere sul presupposto della continuità aziendale, talché, a parere dello stesso, in assenza di un obiettivo strategico l'alternativa era la messa in liquidazione della Società e la conseguente assegnazione/cessione degli immobili all'Ente Socio ovvero a potenziali investitori.

Come già più in alto indicato, per effetto dello stato di liquidazione è venuto meno il postulato della continuità aziendale su cui si basano alcuni principi di redazione del bilancio e pertanto, ai fini dell'espletamento del proprio incarico nonché della stesura della presente relazione, il sottoscritto Revisore ha fatto riferimento ai criteri di redazione adottati dal Liquidatore nelle varie circostanze e illustrati nella nota integrativa.

L'Organo di controllo ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità del Revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

Obiettivo del Revisore è l'acquisizione di una ragionevole sicurezza in ordine al fatto che il bilancio d'esercizio, nel suo complesso, non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il proprio giudizio, tanto più nella prospettiva liquidatoria attuale, che comporta, da parte del Revisore stesso, la necessità di accertare se le stime compiute dal Liquidatore sono ragionevoli, seppure soggette ad un grado ineludibile di incertezza generica.

Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, è stato esercitato il giudizio professionale ed è stato mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata, seppur limitata, come indicato nelle premesse, della revisione contabile. Inoltre:

- sono stati identificati e valutati i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; sono state definite e svolte procedure di revisione in riferimento e risposta a tali rischi e sono stati acquisiti elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il presente giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

- è stata acquisita una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile, allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- è stata valutata l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dal Liquidatore, inclusa la relativa informativa;
- è stata valutata la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- è stato comunicato infine ai responsabili delle attività di *governance*, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia ovvero, nel caso di specie e relativamente alla Società in liquidazione di cui in epigrafe, al responsabile della supervisione della direzione strategica dell'impresa e degli obblighi relativi alla rendicontazione dell'impresa stessa, *i.e.* il Liquidatore, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/2010

L'Organo liquidatorio della SOCIETA' PATRIMONIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE S.r.l. in liquidazione è responsabile per la predisposizione della Relazione sulla gestione della Società stessa alla data del 31 dicembre 2024, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Il Revisore ha svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della SOCIETA' PATRIMONIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE S.r.l. in liquidazione al 31 dicembre 2024 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A giudizio del Revisore, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della SOCIETA' PATRIMONIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE S.r.l. in liquidazione al 31 dicembre 2024 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 39/2010, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, il Revisore non ha nulla da riportare.

B) Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del Codice civile

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, l'attività del Sindaco unico è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali è stata effettuata l'autovalutazione, con esito positivo, per il componente unico dello scrivente Organo di controllo.

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss. del Codice civile

Conoscenza della Società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati

Per quanto concerne la tipologia dell'attività svolta nel periodo precedente la messa in liquidazione e quella attuata nel corso del primo periodo di liquidazione sino alla data del 31 dicembre 2024, considerando la struttura organizzativa e contabile della Società, tenendo altresì conto delle dimensioni e delle problematiche dell'azienda, viene ribadito che la fase di "pianificazione" dell'attività di vigilanza" - nella quale occorre

valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto in base alle informazioni via via acquisite.

Ciò premesso è possibile affermare che:

- l'attività tipica svolta dalla società non è mutata tanto nel corso del periodo antecedente alla sua messa in liquidazione quanto in quello successivo, e pertanto l'esercizio 2024 in esame, nella sua interezza, è coerente con quanto previsto all'oggetto sociale;
- l'assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto al passato.

Attività svolta

Nel corso del ripetuto esercizio sociale 2024 e con le premesse di cui dianzi circa la mutata situazione della Società per effetto della sua messa in liquidazione, il Sindaco unico ha vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

L'Organo stesso ha partecipato a tutte le assemblee dei Soci che si sono celebrate ed ha avuto modo di confrontarsi in più di una occasione, dapprima con l'Organo amministrativo della Società e successivamente con l'Organo liquidatorio, partecipando alle riunioni indette dallo stesso, anche alla presenza del soggetto incaricato della tenuta della contabilità nonché consulente della Società, riunioni, queste ultime, aventi ad oggetto l'informativa sul generale andamento della gestione e sugli indirizzi per lo svolgimento dell'attività liquidatoria, prendendo altresì visione del piano liquidatorio, nonché infine sull'orientamento da assumere riguardo alla valorizzazione di alcune poste del bilancio dell'esercizio in chiusura.

Le riunioni indette dall'Amministratore e dal Liquidatore si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali si può ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Lo scrivente Sindaco unico ha acquisito, dapprima dall'Amministratore unico e successivamente dal Liquidatore, nonché da parte del soggetto incaricato della tenuta della contabilità della Società, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione e attuazione del piano liquidatorio, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e, in base alle informazioni acquisite, egli non ha osservazioni particolari da riferire.

Il Sindaco ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di propria competenza, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, anche tramite la raccolta di informazioni da parte del ripetuto consulente della Società, e a tale riguardo non si hanno osservazioni particolari da riferire.

E' stata acquisita conoscenza e si è vigilato, per quanto di competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione e quelli di liquidazione, mediante l'ottenimento di informazioni e l'esame dei documenti aziendali e, anche a tale riguardo, non si hanno osservazioni particolari da riferire.

Al Sindaco non sono pervenute denunce ai sensi dell'art. 2408 del Codice civile, egli non ha ricevuto esposti da parte di terzi, non è dovuto intervenire per omissioni dell'Organo di amministrazione o di liquidazione ai sensi dell'art. 2406 del Codice civile, non sono pervenuti ricorsi ex art. 2409 del Codice civile e non si sono infine verificati accadimenti che abbiano comportato la necessità di presentare delle denunce ai sensi dell'art. 2409, comma 7, del Codice stesso.

Nel corso dell'esercizio oggetto della ns. odierna analisi non risulta che siano state effettuate segnalazioni all'Organo Amministrativo o liquidatorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 25-*octies* del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e non sono pervenute segnalazioni da parte dei creditori pubblici qualificati ex art. 25-*novies* del medesimo D.Lgs. n. 14/2019.

Nel corso dell'attività di vigilanza svolta e sulla base delle informazioni ottenute, non sono state rilevate altre omissioni, fatti censurabili, irregolarità o comunque fatti significativi tali da richiederne la denuncia o la sola menzione nella presente relazione.

Per quanto sopra evidenziato l'Organo di Controllo ritiene che l'esercizio sociale presenti nel complesso risultati in linea con le previsioni e con le valutazioni prospettiche esposte dal Liquidatore.

In ordine infine all'attuazione della normativa sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.Lgs. 8 giugno 2021, n. 231 e s.m.i.), si dà atto che, con delibera assembleare assunta in data 2 novembre 2023 e previa pubblicazione di apposita manifestazione di interesse, la Società ha provveduto a conferire l'incarico di Organismo di Vigilanza in composizione monocratica all'Avv. Stefano Soardi del Foro di Bergamo. Nel contempo la Società stessa si è dotata di un apposito Modello Organizzativo e di Gestione (MOG) ex D.Lgs. n. 231/01, strutturato in "Parte generale" e "Parte Speciale", completo di tutti i documenti che lo compongono, ovvero Codice Etico, Metodologia *Risk Analysis* e Analisi dei Rischi. Il Sindaco unico ha partecipato, nel corso dell'esercizio, a tutte le riunioni indette da parte del predetto Organismo di Vigilanza, confrontandosi con esso in relazione alle tematiche via via intervenute.

La "SOCIETA' PATRIMONIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE S.r.l. in liquidazione" è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia di Varese, che ne detiene l'intero capitale sociale. I rapporti esistenti e le caratteristiche delle operazioni attuate nel corso dell'esercizio 2024, così come i soggetti coinvolti ed i relativi effetti economici, sono indicate nell'apposito capoverso denominato " *Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo delle controllanti* " della Relazione sulla gestione ed ivi compiutamente illustrate, oltre che accennate in dettaglio nella nota integrativa, documenti cui si rinvia per gli opportuni approfondimenti.

In ragione infine della circostanza che vede la Società assoggettata a controllo pubblico di cui all'art. 2, comma 1, lettera m) del D.Lgs. n. 175/2016 ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), essa è tenuta, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D.Lgs. citato, a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la c.d. "Relazione sul governo societario".

Dalla data del proprio insediamento ad oggi lo scrivente Sindaco non ha rilasciato alcun parere previsto dalla legge.

Il Sindaco unico non ha riscontrato operazioni atipiche e / o inusuali.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Il Sindaco ha esaminato il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 in aggiunta a quanto si è già precisato nella parte della presente relazione relativamente alla funzione di revisione legale.

Si informa pertanto che si è vigilato sull'impostazione generale data allo stesso e sulla sua generale conformità alla legge per quel che concerne la sua formazione e struttura e, a tale riguardo, non sono emerse osservazioni particolari da riferire.

Per quanto a conoscenza dello scrivente, il Liquidatore, nella redazione del bilancio, in ossequio alla norma recata dall'art. 2490, comma 4, del Codice civile, non ha derogato alle norme di legge di cui all'art. 2423 e seguenti del Codice stesso, in quanto compatibili.

Il Sindaco ha esaminato il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario, nonché dalla Relazione

sulla gestione di cui all'art. 2428 del Codice civile. Tali documenti, come già in precedenza riferito, sono stati predisposti ed adottati da parte del Liquidatore nella propria seduta del giorno 27 marzo u.s.. La documentazione di cui sopra è stata messa a disposizione dei soggetti deputati al controllo in tempo utile affinché potessero essere successivamente depositati presso la sede della Società corredati dalla presente relazione. Per l'attestazione che il bilancio d'esercizio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico ed i flussi di cassa della Società ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 39/2010, si rimanda a quanto riportato nella sezione *sub A*) della presente relazione. Il Liquidatore, nella Relazione sulla gestione - riguardo alla cui predisposizione è stata verificata l'osservanza alle norme di legge -, ha indicato le operazioni di maggiori rilievo economico, finanziario e patrimoniale compiute nell'esercizio, sia nella fase ante liquidazione che in quella successiva, cui il bilancio in esame si riferisce. Si informa inoltre il Socio Unico che lo scrivente Organo ha vigilato sull'impostazione generale data al bilancio di cui sopra, sulla sua generale conformità alla legge per ciò che attiene alla sua formazione e struttura ed a tale riguardo non sono emerse osservazioni particolari da riferire.

Lo stato patrimoniale evidenzia una perdita d'esercizio pari ad Euro 3.774.508 (importo arrotondato) e si riassume nei seguenti valori:

Descrizione	Esercizio 2024	Esercizio 2023
IMMOBILIZZAZIONI	11.361.460	15.705.647
ATTIVO CIRCOLANTE	4.629.212	4.062.935
RATEI E RISCONTI	4.069	28.497
Totale attivo	15.994.741	19.797.079

Descrizione	Esercizio 2024	Esercizio 2023
PATRIMONIO NETTO	14.834.172	18.608.679
FONDI PER RISCHI E ONERI	503.482	503.482
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	2.859	565
DEBITI	105.292	117.068
RATEI E RISCONTI	548.936	567.285
Totale passivo	15.994.741	19.797.079

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Descrizione	Esercizio 2024	Esercizio 2023
VALORE DELLA PRODUZIONE	1.658.128	1.324.716
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	918.008	1.287.293
COSTI DELLA PRODUZIONE	5.503.417	11.321.018
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	3.845.289 -	9.996.302 -
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)	3.774.508 -	9.965.801 -
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		120.215
Utile (perdita) dell'esercizio	3.774.508 -	10.086.016 -

Ai sensi del n. 5) dell'art. 2426 del Codice Civile, il Sindaco unico rileva che nell'attivo dello stato patrimoniale non sono rappresentati oneri afferenti a costi di impianto e di ampliamento in quanto questi ultimi, pur essendo stati sostenuti dall'azienda, presentano un valore netto, al 31 dicembre 2024, pari a zero poiché

totalmente spesati, quale differenza pertanto tra i costi sostenuti e pari ad Euro 39.383 ed i relativi fondi di ammortamento per la medesima somma. Analogamente si rileva l'assenza, nell'attivo di stato patrimoniale, di spese aventi utilità pluriennale, le quali risultano essere state sostenute nel tempo da parte della Società ma presentano tuttavia, alla data del 31 dicembre 2024, un valore netto pari a zero in quanto totalmente spesate, quale differenza pertanto tra i costi sostenuti e pari ad Euro 83.818 ed i relativi fondi di ammortamento appostati per la medesima somma.

Ai sensi dell'art. 2426, n. 5 del Codice civile, l'Organo di controllo attesta che non sono stati iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale costi di sviluppo.

Ai sensi dell'art. 2426, n. 6) del Codice civile, si dà atto che non esiste alcun valore di avviamento iscritto alla voce B-I-5) dell'attivo dello stato patrimoniale.

Dall'attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di menzione nella presente relazione.

Tutto ciò premesso, considerando anche le risultanze dell'attività svolta quale soggetto incaricato del controllo contabile della Società ed appurato che la Relazione sulla gestione contiene adeguata e coerente informativa sull'attività dell'esercizio in generale, tanto nella fase ante liquidazione che in quella successiva, il sottoscritto Sindaco unico non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio alla data del 31 dicembre 2024, così come redatto dall'Organo liquidatorio e dal quale emerge una perdita pari ad Euro 3.774.507,70 (importo non arrotondato), né ha obiezioni da formulare in ordine alla proposta di deliberazione presentata dal Liquidatore stesso con riferimento al ripiano della perdita d'esercizio.

Varese, 10 aprile 2025

Il Sindaco Unico
Dott. Giorgio Marrone

